

# Ordinanza sulla sistemazione dei corsi d'acqua (OSCA)

del 2 novembre 1994 (Stato 1° giugno 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 11 della legge federale del 21 giugno 1991<sup>1</sup> sulla sistemazione dei corsi d'acqua (LSCA),

*ordina:*

## Capitolo 1: Prestazioni finanziarie della Confederazione

### Sezione 1: Disposizione generale<sup>2</sup>

#### Art. 1<sup>3</sup>

Sono accordate indennità<sup>4</sup> se:

- a. il Cantone partecipa alle misure in maniera adeguata;
- b. le misure sono necessarie nel pubblico interesse, nonché coordinate con i pubblici interessi di altri settori;
- c. le misure si basano su una pianificazione razionale;
- d. le misure soddisfano le esigenze tecniche, economiche ed ecologiche;
- e. sono soddisfatte le altre condizioni poste dal diritto federale;
- f. la manutenzione successiva è garantita.

RU 1994 2502

<sup>1</sup> RS 721.100

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>4</sup> Nuova espr. giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU 2011 1955). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

## Sezione 2:<sup>5</sup> Misure

### Art. 2<sup>6</sup> Indennità per opere d'ingegneria idraulica

<sup>1</sup> Le indennità per le opere d'ingegneria idraulica e per l'allestimento della documentazione di base sui pericoli sono di norma accordate globalmente. L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'Ufficio federale dell'ambiente (Ufficio federale) e il Cantone interessato ed è stabilito in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.

<sup>2</sup> Le indennità possono essere accordate nel singolo caso se le misure:

- a. costano più di 5 milioni di franchi;
- b. interessano più di un Cantone o riguardano le acque sui confini nazionali;
- c. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali;
- d. richiedono una valutazione tecnica particolarmente complessa o specifica a causa delle possibili alternative o per altri motivi; oppure
- e. non erano prevedibili.

<sup>3</sup> I contributi ai costi delle misure secondo il capoverso 2 sono compresi tra il 35 e il 45 per cento e sono stabiliti in base:

- a. al potenziale di pericolo e di danno;
- b. al grado di attuazione di un esame completo dei rischi;
- c. all'entità e alla qualità delle misure e della pianificazione.

<sup>4</sup> Qualora un Cantone debba adottare misure di protezione straordinarie e particolarmente onerose, segnatamente in seguito a danni causati dal maltempo, il contributo della Confederazione secondo il capoverso 3 può, in via eccezionale, essere aumentato sino a un massimo del 65 per cento dei costi delle misure.

<sup>5</sup> Non è accordata alcuna indennità per:

- a. misure necessarie per proteggere costruzioni e impianti nuovi realizzati in zone con un elevato grado di pericolo;
- b. misure volte a proteggere costruzioni e impianti turistici come teleferiche, sciovie, piste da sci e sentieri che si trovano al di fuori degli insediamenti.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta il n. 12 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale), in vigore dal 1° mar. 2011 (RU 2011 649).

**Art. 3<sup>7</sup>****Sezione 3: Procedura per la concessione di indennità<sup>8</sup>****Art. 4<sup>9</sup>** Domanda

<sup>1</sup> Il Cantone inoltra la domanda di indennità globali all'Ufficio federale.

<sup>2</sup> La domanda deve contenere informazioni concernenti:

- a. gli obiettivi programmatici da raggiungere;
- b. le misure probabilmente necessarie per il raggiungimento degli obiettivi programmatici e la relativa esecuzione;
- c. l'efficacia delle misure.

<sup>3</sup> Nel caso delle misure di portata intercantonale, i Cantoni garantiscono il coordinamento delle domande con i Cantoni interessati.

**Art. 5<sup>10</sup>** Accordo programmatico

<sup>1</sup> L'Ufficio federale stipula l'accordo programmatico con l'autorità cantonale competente.

<sup>2</sup> Oggetto dell'accordo programmatico sono in particolare:

- a. gli obiettivi programmatici strategici da raggiungere congiuntamente;
- b. la prestazione del Cantone;
- c. i sussidi della Confederazione;
- d. il controlling.

<sup>3</sup> L'accordo programmatico è stipulato per una durata massima di quattro anni.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale emana direttive relative alla procedura in materia di accordi programmatici, nonché alle informazioni e ai documenti riguardanti l'oggetto dell'accordo programmatico.

<sup>7</sup> Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con veffetto dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

**Art. 6<sup>11</sup>** Pagamento

Le indennità e gli aiuti finanziari globali sono pagati a rate.

**Art. 7<sup>12</sup>** Rendicontazione e controllo

<sup>1</sup> Il Cantone presenta ogni anno all'Ufficio federale un rapporto sull'impiego delle indennità e degli aiuti finanziari globali.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale controlla a campione:

- a. l'esecuzione delle singole misure conformemente agli obiettivi programmatici;
- b. l'impiego dei sussidi federali versati.

**Art. 8<sup>13</sup>** Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

<sup>1</sup> L'Ufficio federale sospende totalmente o in parte i pagamenti rateali nel corso del programma se il Cantone:

- a. non adempie all'obbligo di rendicontazione (art. 7 cpv. 1);
- b. cagiona per colpa propria una grave inadempienza nella sua prestazione.

<sup>2</sup> Se, dopo la conclusione del programma, risulta che la prestazione è stata eseguita solo parzialmente, l'Ufficio federale ne esige la corretta esecuzione da parte del Cantone, stabilendo un termine adeguato.

<sup>3</sup> Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

<sup>4</sup> Se le lacune non sono colmate o la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dagli articoli 28 e 29 della legge del 5 ottobre 1990<sup>14</sup> sui sussidi (LSu).

**Art. 8a<sup>15</sup>** Importo soglia

Le indennità assegnate nel singolo caso superiori a 3 milioni di franchi sono decise dall'Ufficio federale d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 5823).

<sup>14</sup> **RS 616.1**

<sup>15</sup> Introdotto dal n. I 61 dell'O del 26 giu. 1996 sulla nuova attribuzione delle competenze decisionali nell'Amministrazione federale (RU **1996** 2243). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell'O del 2 feb. 2011 (adeguamento allo sviluppo degli accordi programmatici nel settore ambientale, in vigore dal 1° mar. 2011 (RU **2011** 649).

## Sezione 4: Procedura per la concessione di indennità<sup>16</sup>

### Art. 9<sup>17</sup> Domanda

<sup>1</sup> Il Cantone inoltra all'Ufficio federale la domanda di indennità nel singolo caso.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale emana direttive relative alle informazioni e ai documenti riguardanti la domanda.

### Art. 10<sup>18</sup> Concessione e pagamento dei contributi

<sup>1</sup> L'Ufficio federale fissa l'ammontare dell'indennità o dell'aiuto finanziario mediante decisione o stipula a tal fine un contratto con il Cantone.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale paga i sussidi a seconda dello stato di avanzamento del progetto.

### Art. 11<sup>19</sup> Adempimento parziale e sottrazione allo scopo

<sup>1</sup> Se, nonostante un'intimazione, la misura per la quale sono stati accordati un'indennità o un aiuto finanziario non è stata eseguita o è stata eseguita dal Cantone solo in modo parziale, l'indennità o l'aiuto finanziario non sono versati o sono ridotti.

<sup>2</sup> Se sono stati pagate indennità e il Cantone, nonostante un'intimazione, non esegue la misura prevista o lo fa solo in modo parziale, la restituzione è retta dall'articolo 28 LSu<sup>20</sup>.

<sup>3</sup> Se impianti o installazioni per i quali sono stati accordate indennità sono sottratti al loro scopo, l'Ufficio federale può esigere che il Cantone ordini, entro un termine adeguato, la cessazione della sottrazione allo scopo o il suo annullamento.

<sup>4</sup> Se la sottrazione allo scopo non cessa o non è annullata, la restituzione è retta dall'articolo 29 LSu.

### Art. 12<sup>21</sup> Rendicontazione e controllo

Per la rendicontazione e il controllo si applica per analogia l'articolo 7.

<sup>16</sup> Introdotto dal n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>17</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>19</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>20</sup> RS 616.1

<sup>21</sup> Nuovo testo giusta il n. 19 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

**Art. 13 a 15<sup>22</sup>****Capitolo 2: Vigilanza della Confederazione****Art. 16** Preavviso relativo a misure di protezione contro le piene

<sup>1</sup> I Cantoni, prima di decidere su misure edilizie per la protezione contro le piene in virtù dell'articolo 3 capoverso 2 della legge, sottopongono il progetto, fatta eccezione per le misure che non richiedono spese particolari, all'Ufficio federale per preavviso.<sup>23</sup>

<sup>2</sup> Devono tuttavia essere obbligatoriamente sottoposti per preavviso i progetti che:

- a. riguardano le acque sui confini nazionali;
- b. hanno ripercussioni sulla protezione contro le piene di altri Cantoni o di Stati esteri;
- c. richiedono un esame dell'impatto sull'ambiente; oppure
- d. riguardano zone protette od oggetti registrati in inventari nazionali.

<sup>3</sup> Nel caso di altre misure di protezione contro le piene, i Cantoni possono chiedere il preavviso dell'Ufficio federale.

<sup>4</sup> Il preavviso dell'Ufficio federale può pure fornire indicazioni sul principio e l'ammontare approssimativo di un'eventuale indennità.

**Art. 17** Documenti

<sup>1</sup> Ai fini del preavviso, i Cantoni inoltrano all'Ufficio federale i seguenti documenti:

- a. una descrizione particolareggiata del progetto inclusi i piani;
- b. il preventivo e la ripartizione dei costi;
- c. un compendio della situazione di pericolo naturale esistente, dei possibili danni e degli obiettivi di protezione prefissati;
- d. i risultati degli accertamenti relativi alla necessità di misure edilizie nonché alle loro ripercussioni;
- e. l'eventuale rapporto relativo all'impatto sull'ambiente; e
- f. indicazioni sulla compatibilità con il piano direttore e d'utilizzazione.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale può richiedere altri documenti.

<sup>22</sup> Abrogati dal n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I 9 dell'O del 7 nov. 2007 sulla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).

**Art. 18** Preavviso in merito ad altre misure

I servizi federali che prevedono misure le quali influiscono in modo considerevole sul deflusso di acque, sul trasporto di sostanze solide o sulla dinamica dei deflussi, segnatamente sull'altezza al colmo di piena, o che partecipano al loro finanziamento, chiedono il preavviso dell'Ufficio federale prima di prendere una decisione.

**Art. 18a**<sup>24</sup> Divieto di misure pericolose

L'Ufficio federale può vietare l'adozione di misure che minacciano la protezione contro le piene o esigere la loro revoca.

**Capitolo 3: Esecuzione****Sezione 1: Esecuzione da parte della Confederazione****Art. 19** Promovimento

L'Ufficio federale promuove la formazione e il perfezionamento professionale delle persone responsabili della protezione contro le piene.

**Art. 20** Direttive

L'Ufficio federale emana direttive segnatamente in materia di:

- a.<sup>25</sup> esigenze e misure per la protezione contro le piene;
- b. allestimento di catasti di carte dei pericoli; e
- c. allestimento del conteggio riguardante indennità.

**Art. 20a**<sup>26</sup> Geoinformazione

L'Ufficio federale stabilisce i modelli di geodati e i modelli di rappresentazione minimi per i geodati di base ai sensi della presente ordinanza per i quali è designato quale servizio specializzato della Confederazione nell'allegato 1 dell'ordinanza del 21 maggio 2008<sup>27</sup> sulla geoinformazione.

<sup>24</sup> Introdotto dal n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU **2000** 243).

<sup>25</sup> Nuova testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).

<sup>26</sup> Introdotto dal n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2809).

<sup>27</sup> RS **510.620**

## Sezione 2: Esecuzione da parte dei Cantoni

**Art. 21**<sup>28</sup> Regioni pericolose e spazio riservato alle acque

<sup>1</sup> I Cantoni designano le regioni pericolose.

<sup>2</sup> ...<sup>29</sup>

<sup>3</sup> Nei piani direttori e di utilizzazione nonché nelle loro altre attività d'incidenza territoriale tengono conto delle regioni pericolose e dello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 36a della legge federale del 24 gennaio 1991<sup>30</sup> sulla protezione delle acque.<sup>31</sup>

**Art. 22** Sorveglianza

I Cantoni esaminano periodicamente la situazione di pericolo delle acque nonché l'efficacia delle misure prese per la protezione contro le piene.

**Art. 23** Manutenzione

I Cantoni provvedono alla necessaria manutenzione delle acque svolta nell'interesse della protezione contro le piene. Ciò facendo, tengono conto delle esigenze ecologiche.

**Art. 24** Sistemi d'allarme

I Cantoni provvedono alla realizzazione e all'esercizio dei sistemi d'allarme necessari per garantire la sicurezza di centri abitati e vie di comunicazione dai pericoli delle acque.

**Art. 25** Disposizioni esecutive

I Cantoni emanano le disposizioni esecutive entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge.

## Capitolo 4: Studi di base

**Art. 26** Studi di base della Confederazione

<sup>1</sup> L'Ufficio federale rileva i dati riguardanti la protezione delle piene. In particolare rileva i profili dei corsi d'acqua.

<sup>28</sup> Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. 5 all'O del 28 nov. 1998 sulla protezione delle acque, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 2863).

<sup>29</sup> Abrogato dal n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, con effetto dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).

<sup>30</sup> RS **814.20**

<sup>31</sup> Nuova testo giusta il n. 1 dell'all. all'O del 4 mag. 2011, in vigore dal 1° giu. 2011 (RU **2011** 1955).



<sup>2</sup> L'Ufficio federale rileva i dati idrologici fondamentali; appronta e gestisce le necessarie stazioni di misurazione. Per quanto consentito dalla sua attività, esso può effettuare lavori idrologici per conto di autorità, società e privati fatturando i costi.<sup>32</sup>

<sup>3</sup> L'Ufficio federale coordina gli inventari dei Cantoni riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene.

<sup>4</sup> Tiene un inventario relativo alle misure di protezione contro le piene cui la Confederazione partecipa finanziariamente.

#### **Art. 27** Studi di base dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni:

- a. tengono inventari riguardanti opere e installazioni importanti in materia di sicurezza contro le piene;
- b. tengono catasti dei pericoli;
- c. allestiscono carte dei pericoli e le tengono aggiornate;
- d. rilevano lo stato delle acque e la loro evoluzione;
- e. documentano i più importanti eventi dannosi; e
- f. approntano e gestiscono le stazioni di misurazione necessarie nell'interesse della protezione contro le piene.

<sup>2</sup> Tengono conto dei lavori e delle direttive tecniche realizzati dalla Confederazione.

<sup>3</sup> Su richiesta, mettono i dati a disposizione dell'Ufficio federale e li rendono accessibili al pubblico in forma adeguata.<sup>33</sup>

### **Capitolo 5: Disposizioni finali**

#### **Art. 28** Abrogazione del diritto vigente

Il regolamento d'esecuzione dell'8 marzo 1879<sup>34</sup> per la legge federale del 22 giugno 1877 sulla polizia delle acque nelle regioni elevate è abrogato.

#### **Art. 29** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1994.

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. all'O del 6 dic. 1999 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (RU 2000 243).

<sup>33</sup> Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. 2 all'O del 21 mag. 2008 sulla geoinformazione, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2809).

<sup>34</sup> [RU 1979 3, 1985 685 n. 1 17 all. n. 2]

